

Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche

Servizio foreste e Corpo forestale

corpoforestale@regione.fvg.it corpoforestale@certregione.fvg.it tel + 39 0432 555 111 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Legge regionale 7 novembre 2019, n. 17 (Disposizioni per la difesa dei boschi dagli incendi), articolo 11, comma 1 lett. b). Dichiarazione dello stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale.

Il Direttore del servizio

Vista la legge regionale 7 novembre 2019, n. 17 (Disposizioni per la difesa dei boschi dagli incendi), e in particolare:

- l'articolo 11, che prevede che, ai fini dell'attivazione di tutte le misure di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi il periodo di inizio e il termine del periodo di massima pericolosità degli incendi boschivi, anche per singole aree della regione, siano stabiliti con decreto del direttore del Servizio competente in materia, sentita la Protezione civile;
- l'articolo 22 che detta la disciplina transitoria, nelle more dell'adozione del regolamento di esecuzione di cui all'articolo 6 e del Piano regionale antincendio boschivo di cui all'articolo 7, prevedendo che continuino a trovare applicazione il Regolamento di attuazione di cui al D.P.Reg. n. 1016/1978 e il Piano regionale di difesa del patrimonio forestale dagli incendi approvato con D.P.Reg. n. 136/1998;

Considerato che il citato articolo 22 prevede che il decreto di dichiarazione di inizio e termine di massima pericolosità degli incendi debba tenere conto dell'aumentata frequenza degli incendi e della valutazione sintetica delle condizioni predisponenti particolarmente favorevoli allo sviluppo degli incendi boschivi:

Visto il Decreto 4866/AGFOR del 15.07.2021 con il quale è stato decretato lo Stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi per l'area del Carso e Costiera orientale e per i Comuni di Grado e Lignano Sabbiadoro;

Visto l'aggiornamento della Valutazione sintetica delle condizioni predisponenti redatta dal Servizio foreste e Corpo forestale di data 20 luglio 2022;

Valutate le dinamiche di propagazione e sviluppo degli incendi boschivi che hanno interessato negli ultimi giorni il territorio regionale, che confermano un elevato livello di disidratazione della vegetazione, anche a causa dell'assenza di precipitazioni significative da lungo tempo;

Considerato inoltre che è in atto una recrudescenza dell'epidemia da Covid-19 e che il rispetto dei protocolli di prevenzione può rendere più complessa la gestione delle operazioni di spegnimento;

Sentita la Protezione civile della Regione e valutate congiuntamente le previsioni meteorologiche dell'OSMER-ARPA FVG per il breve e medio periodo, che indicano il perdurare del periodo con elevate temperature e scarsità di precipitazioni;

Ritenuto pertanto necessario, a fini precauzionali e di prevenzione, attivare e mantenere attive tutte le misure previste dalla normativa vigente e dichiarare a partire dal giorno 21 luglio 2022, lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi, in applicazione delle previsioni di cui all'articolo 11 della Legge regionale 17/2019 su tutto il territorio regionale;

Richiamati ai fini della individuazione del soggetto competente ad emettere il presente atto:

- il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. recante il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1133 del 24.07.2020 Articolazione organizzativa generale dell'amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 68 del 22.01.2021, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore del Servizio foreste e Corpo forestale al dott. Rinaldo Comino fino al 1 agosto 2023;

DECRETA

- **1.** A partire dal giorno 21 luglio 2022 è dichiarato lo stato di massima pericolosità degli incendi boschivi per tutto il territorio della regione, ad eccezione delle zone escluse dal vigente Piano regionale di difesa del patrimonio forestale dagli incendi di cui al D.P.Reg. n. 136/1998;
- 2. Per tale periodo nelle zone comprese nel suddetto Piano è vietato:
- utilizzare esplosivi e far brillare mine;
- eseguire qualsiasi operazione che possa creare pericolo immediato o mediato di incendi.
- **3.** Le violazioni dei divieti di cui al punto 2 sono punite con le sanzioni previste dall'articolo 20 della legge regionale n. 17/2019.
- **4.** I divieti di cui al punto 2 si aggiungono ai seguenti divieti generali, previsti dal comma 7 dell'articolo 19 della legge regionale 17/2019, la cui infrazione, compiuta nel periodo di massima pericolosità, è punita con le sanzioni previste dal citato articolo 20.
 - accendere fuochi, bruciare i materiali derivanti da attività agricole e forestali, fatte salve le attività svolte ai sensi dell'articolo 182, comma 6 bis, e dell'articolo 185, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale), owero nel caso di interventi finalizzati a procedure di tutela fitopatologica;
 - usare apparecchi a fiamma libera, bracieri, fornelli, tranne che nelle aree attrezzate allo scopo e nei campeggi mobili di cui all'articolo 31 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionale nel settore turistico e dell'attrattività del territorio, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive);
 - far scoppiare prodotti pirotecnici;
 - gettare fiammiferi accesi e sigarette non spente;
 - usare apparecchi che producono faville in presenza di vegetazione infiammabile.
- **5.** Le autorizzazioni, anche semplificate, rilasciate ai sensi del comma 9 della legge regionale 17/2019 per attività lavorative, manifestazioni pubbliche o tradizionali di deroga ai divieti di cui al comma 7, lettere a), b) c) e d bis) della medesima legge, sono sospese fino alla revoca del presente Decreto.
- **6.**In osservanza al Piano regionale di difesa del patrimonio forestale dagli incendi, l'Ispettorato forestale di Udine, Trieste e Gorizia, durante il periodo di grave pericolosità provvederà, qualora le condizioni di rischio per la propagazione degli incendi lo rendessero necessario, a rafforzare l'attività di sorveglianza prestata dalle Stazioni forestali e dalle altre strutture periferiche del Corpo forestale regionale.
- 7. La cessazione dello stato di massima pericolosità sarà stabilita con proprio successivo decreto.
- **8.** Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale della Regione <u>www.regione.fvg.it</u> e sul Bollettino Ufficiale della Regione

Il Direttore del Servizio foreste e Corpo forestale - dott. Rinaldo Comino-